



Città di Stradella

Servizio Attività Socio-Assistenziale Culturale Educativa

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI E L'ACCESSO A SERVIZI SOCIALI E SOCIO EDUCATIVI AGEVOLATI

Approvato con deliberazione del C.C. n 25 del 28/04/2016

Dichiarata immediatamente eseguibile

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

Il presente regolamento disciplina, in conformità con la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, le attività che il Comune di Stradella esplica nell'ambito di un sistema integrato di interventi sociali e socio-educativi al fine di sostenere la centralità della famiglia, di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione sociale, economica, culturale. (D.p.r. n. 616/77, L. n. 328/00, L.R. n. 3/2008).

Definisce, altresì, i criteri per l'erogazione di benefici economici finalizzati al sostegno del reddito ed al contrasto di ogni tipo di fragilità sociale. Individua le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dal D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 e D.P.C.M. 159/2013 (nuovo ISEE).

ART. 2 - PRESTAZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per ogni cittadino, nei limiti delle risorse disponibili del Comune, ai seguenti servizi e/o interventi:

- Interventi di natura economica
 - Fondo anticrisi
- Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori
- Servizi a fruizione agevolata – sociali, educativi, ricreativi a rilevanza sociale
- Integrazione rette di ricovero
 - Interventi e servizi di altra natura

ACCESSO AI BENEFICI E COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA

ART. 3 – LA RETE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE

1. La rete delle prestazioni sociali è costituita dall'insieme integrato degli interventi, anche di sostegno economico, e dei servizi domiciliari, diurni, semi residenziali e residenziali gestiti direttamente o da altri soggetti erogatori.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico volto a soddisfare i bisogni dei cittadini.

ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Accedono al sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, secondo le modalità d'accesso specificate per le prestazioni previste dal presente regolamento.

ART. 5 – PRIORITA' DI ACCESSO ALLA RETE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte delle risorse disponibili, qualora l'offerta sociale risulti temporaneamente insufficiente a far fronte alle richieste di intervento di persone con idonei requisiti, potranno essere create liste d'attesa previa preventiva fissazione di criteri e modalità per la formazione e la gestione delle stesse. Le liste d'attesa formulate in base ai criteri stabiliti dalle carte dei servizi, dovranno essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità gestionale o tutoriale.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utile ai fini della valutazione della richiesta.
3. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

ART. 7 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. Il servizio sociale professionale si attiverà d'ufficio nei seguenti casi:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
3. In ogni caso il servizio sociale professionale fatte le opportune valutazioni informerà tempestivamente il Sindaco del Comune ove la persona è residente o dimorata, nonché il responsabile del servizio competente in materia, della necessità di procedere all'attivazione d'ufficio affinché possono essere assunti tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a dar regolare corso all'intervento.

ART. 8 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

1. Il servizio sociale professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto di valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.La presenza di minori, disabili, anziani o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento ed alle specifiche carte dei servizi.

ART. 9 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale professionale predispose il programma personalizzato di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto "contratto sociale" da parte del servizio sociale e dell'interessato, o del suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento fosse subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

ART. 10 – CESSAZIONE PRESA IN CARICO

Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

ART. 11 - COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA

L'accesso ai benefici economici o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente valutata in base all'ISEE, i cui criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 12 - ISEE CORRENTE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni dell'indicatore.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

È fatto salvo il diritto di non soggiacere a tale valutazione per il cittadino che intenda avere accesso ai servizi senza godere di alcuna agevolazione tariffaria

Oltre al valore massimo di reddito ISEE stabilito nell'allegata tabella A, dovrà essere corrisposta l'intera tariffa.

ART. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune, relativamente agli interventi e alle prestazioni agevolate direttamente erogate sulla base dell'I.S.E.E., provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ulteriori criteri di accertamento riguarderanno la corrispondenza tra reddito dichiarato e tenore di vita reale del richiedente e dovranno risultare da atti formali quali informazioni della Polizia Locale e/o relazioni del Servizio Sociali, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 7.2.

Nel caso di mancata corrispondenza tra reddito dichiarato e tenore di vita reale del richiedente, l'accesso alle agevolazioni non sarà concesso, e, se già fruito sarà rivisto o sospeso, con recupero di quanto corrisposto.

ART. 14 – TRATTAMENTO DAI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento del Comune, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

ART. 15 - SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM

Gli interventi economici una tantum sono destinati a situazioni di fragilità, a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche, sociali e sanitarie siano insostenibili per effetto di eventi eccezionali non prevedibili, puntualmente dimostrati e documentati.

Possono accedere agli interventi economici una tantum straordinari tutti i residenti nel Comune di Stradella da almeno due anni, in analogia a quanto previsto per i contributi continuativi, fatti salvi i casi di straordinarietà o di estrema fragilità, così come previsto dall'art. 30.

Di norma sono costituiti da forme indirette di pagamento e / o assegnazione di "buoni acquisto", per spese riguardanti utenze, canoni di locazione, spese condominiali ed eventuali altri interventi di prima necessità - (generi alimentari, prodotti farmaceutici da banco, articoli per la prima infanzia), o che possano garantire una condizione di minima autonomia.

L'intervento economico una tantum non potrà essere superiore a € 300,00 annuali. Tale intervento non è comprensivo dei benefici corrisposti mediante esenzione/fruizione agevolata dei servizi comunali che possono comunque essere attribuiti.

Sono esclusi dagli interventi economici i titolari di reddito ISEE superiore al valore minimo stabilito.

L'ausilio finanziario di carattere straordinario potrà essere eccezionalmente attribuito anche a coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari, a fronte di situazioni documentate da relazione dell'Assistente Sociale e confermate dal Responsabile di Servizio e da verifiche della Polizia Locale, con presa d'atto deliberata dalla G.C..

ART. 16 - SOSTEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO

Gli interventi economici continuativi sono destinati a situazioni di grave fragilità economica.

Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che lavora, o che percepisce pensione o altri redditi superiori alla soglia minima ISEE o sia in possesso di patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non saranno attribuiti benefici economici continuativi.

Sono esclusi i titolari di reddito ISEE superiore al valore minimo stabilito. Possono accedere agli interventi economici continuativi tutti i residenti nel Comune di Stradella da più di due anni .

Di norma sono costituiti da forme indirette di pagamento e / o assegnazione di “buoni acquisto” per spese riguardanti utenze , canoni di locazione, spese condominiali, ed eventuali altri interventi di prima necessità (generi alimentari, prodotti farmaceutici da banco, articoli per la prima infanzia) o che possano garantire una condizione di minima autonomia.

L'intervento economico continuativo non potrà essere superiore a € 120,00 mensili per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili.

L'attribuzione di benefici economici non esclude l'eventuale fruizione agevolata o l'esenzione per la fruizione dei servizi.

ART. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Le modalità di assegnazione degli interventi economici possono essere a” bando” e a “sportello”.

Gli interventi tramite bando saranno attuati con periodicità quadrimestrale (o semestrale) mediante pubblicazione di bando per almeno 20 gg. consecutivi.

Gli interventi a sportello saranno limitati e riservati a situazioni straordinarie. Le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazioni è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, dalla disponibilità di fondi.

In tal caso le istanze dovranno essere documentate e corredate da relazione sociale.

La G.C. annualmente definisce le risorse da destinare ai suddetti interventi.

ART. 18 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI SOSTEGNO ECONOMICO

La richiesta di beneficio economico è accompagnata da un progetto individualizzato e sottoscritto dal beneficiario per il suo corretto utilizzo, nel quale vengono individuati percorsi attivi e integrativi di impegno da parte dell'utente per il miglioramento / superamento della situazione di disagio.

La disponibilità dei beneficiari ad impegni in attività di volontariato socialmente utile presso il Comune di Stradella viene ritenuta prioritaria ai fini della concessione di benefici, trattandosi di partecipazione attiva nella collettività e nel modificare la propria condizione (con valutazione di compatibilità da parte dell'assistente sociale).

I soggetti ammessi al contributo hanno l'obbligo di rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto; in caso di inadempienze il Comune sospende o riduce l'obbligo della prestazione.

ART. 19 - INTERVENTO ECONOMICO DI URGENZA

Gli interventi economici di urgenza sono destinati a situazioni di estrema fragilità, degrado, emarginazione. Oltre ai residenti possono beneficiarne anche le persone presenti sul territorio comunale, in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli immediatamente al comune di appartenenza.

L'intervento economico consiste nell'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti, con la dovuta immediatezza, fino all'importo massimo di € 20,00, tramite “buono acquisto” per generi di prima necessità (generi alimentari, prodotti farmaceutici da banco) o per biglietto ferroviario o autolinee, acquistato direttamente (on line, o altre forme di acquisto).

La somma verrà autorizzata dal Responsabile del Servizio tenendo conto dei seguenti criteri:

per generi alimentari	Buono acquisto del valore max di € 10,00=
per trasporto con mezzi pubblici per raggiungere strutture sanitarie e/o assistenziali	Acquisto biglietto fino ad un valore max di €20,00

per prodotti farmaceutici	Buono acquisto del valore max di € 20,00
---------------------------	--

Quando l'assistenza economica, di cui sopra, riguardi persone presenti sul territorio comunale ma non residenti, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, sulla base di una valutazione contingente del bisogno formulata dall'assistente sociale

Gli interventi per i residenti, di norma, non potranno superare l'importo stabilito annualmente per i contributi straordinari (mediamente Euro 25 mensili).

L'intervento mediante la fruizione di servizi senza corrispettivo o con un corrispettivo agevolato in deroga alle tariffe é destinato a situazioni di grave fragilità economica, sociale, sanitaria su proposta documentata dell'Assistente Sociale, confermata dal Responsabile di Servizio, con presa d'atto deliberata dalla G.C.

ART. 20 – FONDO ANTICRISI

In presenza di particolari condizioni di crisi economica ed occupazionale possono essere attuati interventi di sostegno al reddito mediante apposito bando. Gli interventi potranno essere costituiti anche da “occasioni di impiego” per prestazioni occasionali ed accessorie, (non riconducibili a contratti di lavoro) mediante l'assegnazione di voucher (L. 191/2009) “buoni lavoro” . Possono accedere ai benefici i residenti nel Comune di Stradella da almeno un anno. Le modalità operative ed attuative saranno definite con specifici provvedimenti della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare 3[^].

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

ART. 21 - CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è un istituto attivato in favore di minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

Il Comune riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfetario in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale.

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico così differenziato:

- fino a € 200,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado, solo in caso di affidamento a tempo pieno;
- fino a € 420,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno;
- € 12,00 giornaliera in caso di affido part-time, con importo complessivo comunque non superiore all'importo definito alla lettera b) per l'affido a tempo pieno

d) € 100,00 mensili per affidamento consensuale e giudiziale riferito al fine settimana, compresa la notte;

Gli importi di cui sopra possono essere aumentati fino ad un massimo del 30 % quando ricorrono situazioni complesse, come nel caso in cui il minore presenti problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria, su valutazione dell'assistente sociale.

ART. 22 – CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA ASILI NIDO

L'Asilo Nido è un servizio rivolto a bambini da 3 mesi a 3 anni.

È prevista la contribuzione alla spesa sostenuta per la frequenza presso unità d'offerta presenti sul territorio comunale o nell'ambito territoriale distrettuale del Piano di Zona di Broni, nel limite delle risorse disponibili.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente il budget da destinare all'intervento e la contribuzione massima e minima.

La contribuzione sarà differenziata secondo le fasce I.S.E.E. di appartenenza entro il tetto massimo al di sopra del quale non vi sarà contribuzione.

L'ammissione al beneficio terrà conto dei seguenti requisiti:

1. Nucleo familiare in cui entrambi i genitori del bambino/a siano lavoratori dipendenti o autonomi
2. Nucleo familiare monoparentale in cui il solo genitore sia lavoratore dipendente o autonomo

Unica eccezione a quanto sopra può essere costituita da nucleo familiare in cui vi sia la presenza di un minore portatore di handicap ed almeno un genitore sia lavoratore.

Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo i residenti nel Comune di Stradella da almeno un anno.

Disposizione transitoria

In fase di prima applicazione l'integrazione viene assegnata prioritariamente ai minori già frequentanti sino a tutto il mese di Giugno 2016, l'Asilo Nido comunale nell'anno educativo 2015/2016, fino al raggiungimento del 3^o anno di età, nel rispetto dei criteri sopra elencati.

La compartecipazione del Comune è versata direttamente a favore dell'unità d'offerta frequentata, nella misura stabilita nell'allegata tabella B, previa verifica dell'effettiva frequenza.

SERVIZI A FRUIZIONE AGEVOLATA – SOCIALI, EDUCATIVI, RICREATIVI A RILEVANZA SOCIALE

ART. 23

1. Mensa scolastica – Trasporto scolastico Servizio Pedibus

La modalità di fruizione è normata da specifica carta dei servizi.

Possono accedere alla fruizione agevolata tutti i cittadini del Comune di Stradella che hanno acquisito la residenza entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico per cui viene richiesto il beneficio. I residenti in data successiva potranno accedere alla fruizione agevolata dall' inizio dell'anno scolastico seguente.

L'accesso al servizio pedibus è assicurato a tutti i residenti nell'ambito dei percorsi stabiliti (senza limiti temporali di residenza).

2. Servizi domiciliari

- Assistenza domiciliare – Fornitura pasti

La modalità di accesso ai servizi è normata dalla specifica carta dei servizi.

Possono accedere alla fruizione agevolata i residenti nel Comune di Stradella da più di un anno.

In caso di dimissioni protette i servizi domiciliari potranno essere attivati senza vincoli temporali di residenza.

- Servizio di assistenza educativa domiciliare in favore di minori e minori con handicap (Adm /Admh)

La modalità di accesso ai servizi è normata dalla specifica carta dei servizi.

Gli interventi vengono attivati su disposizione del Tribunale per Minorenni o su richiesta del servizio sociale professionale, o servizi specialistici, senza limiti temporali di residenza.

3. Soggiorni climatici per anziani

Possono accedere al servizio i residenti nel Comune di Stradella di età superiore ai 65 anni o di età inferiore se disabili.

Possono accedere alla fruizione agevolata, i residenti nel Comune di Stradella da più di un anno se titolari di ISEE inferiore al valore minimo stabilito.

La partecipazione alla spesa da parte dell'utente non potrà essere inferiore al 50% della stessa con esclusione del costo del trasporto che viene assunto dal Comune per tutti i partecipanti.

4. Servizi Post Scuola – Servizi ricreativi estivi

L'accesso ai servizi Post Scuola è normata da specifiche linee guida (allegato 1) ed è subordinato alla sottoscrizione annuale di apposito protocollo d'intesa/convenzione, attualmente con l'Istituto Gavina, unica realtà presente sul territorio che offre tali servizi.

L'accesso al pre - scuola è subordinato a quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in relazione alla possibilità di attuazione del servizio e relativa contribuzione.

L'accesso ai servizi ricreativi estivi viene definito annualmente mediante collaborazioni con gli enti del terzo settore/privato sociale, gestori dei servizi stessi.

Possono accedere tutti i residenti nel Comune di Stradella da almeno un anno, su proposta del Servizio Sociale, se titolari di ISEE inferiore al valore max stabilito per le fruizioni agevolate.

Al fine di accedere alle prestazioni di cui al presente articolo, è necessario presentare domanda su apposita modulistica. La partecipazione al costo dei servizi erogati direttamente dal comune (1 – 2) è determinata sulla base di fasce di reddito ISEE corrispondenti a tariffe o percentuali di partecipazione. Oltre al valore massimo di reddito ISEE stabilito annualmente in sede di determinazione delle tariffe, dovrà essere corrisposta l'intera tariffa.

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

ART. 24 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., corre l'obbligo di informare il richiedente circa il suo diritto di ottenere il sostegno economico da parte degli stessi. Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione ed ai suoi bisogni.

Ove possibile deve sempre essere promosso il coinvolgimento della rete parentale nel progetto assistenziale ai fini di un'assunzione diretta di responsabilità a fronte di esigenze di carattere economico e / o di carattere assistenziale.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, non si attivino, il Comune provvederà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, verificando nel contempo ogni possibile ed opportuna azione ai fini di un loro coinvolgimento.

ART. 25 - INTEGRAZIONE RETTA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Si tratta di un intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio per servizi residenziali, a favore di anziani, persone con disabilità, adulti in situazioni di estrema fragilità, degrado ed emarginazione.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, la persona con disabilità o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, tenendo conto di quanto contenuto nel presente regolamento e di quanto contenuto nel contratto di ricovero.

L'accesso al beneficio è subordinato all'atto di impegno da parte del Comune e relativa approvazione del progetto di intervento, in mancanza del quale non vi potrà essere corresponsione economica.

All'anziano o all'inabile è garantita la conservazione di una quota del proprio reddito per le spese personali, di norma pari a € 60,00= mensili, fatti salvi casi di particolari esigenze che saranno valutati, all'occorrenza. Per avere diritto all'integrazione occorre essere stati residenti anagraficamente nel Comune per almeno un anno prima del ricovero.

ART. 26 - CRITERI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'integrazione viene erogata dal Comune nell'ambito delle risorse economiche disponibili, solo nel caso in cui l'anziano e/o l'inabile ed i parenti tenuti agli alimenti (coniuge,genitori, figli o altri familiari che vi

possano concorrere) non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero con l'ammontare complessivo dei proventi percepiti di qualsiasi natura e con l'ammontare complessivo del proprio patrimonio mobiliare, facendo salva una franchigia di € 4.000,00= per eventuali spese impreviste future;

L'eventuale integrazione del Comune sarà pari alla differenza fra l'ammontare della retta e le somme versate dall'assistito e dai familiari.

L'integrazione del Comune è versata direttamente a favore della struttura residenziale ospitante.

Viene escluso l'intervento comunale nel caso in cui il ricoverato sia proprietario di beni immobili nei quali non risiedano il coniuge e i figli o i genitori. In tali casi può essere concesso l'intervento solo a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell'Amministrazione Comunale e/o vengano adottati specifici atti esecutivi o conservativi.

Tali immobili possono essere gestiti ed utilizzati al fine di garantire la copertura parziale o totale dell'intervento economico integrativo.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'intervento del Comune, sulla base di relazione scritta dell'assistente sociale, confermata dal Responsabile del Servizio, con presa d'atto deliberata dalla Giunta Comunale, in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico.

In tali casi si dovrà provvedere a produrre tempestivamente ricorso per la nomina di amministratore di sostegno.

ART. 27 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe per i servizi individuati con il presente regolamento e le fasce di reddito ISEE corrispondenti, sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale previo confronto con le Organizzazioni Sindacali cui vengono sottoposte prima dell'approvazione .

Gli interventi e le scelte riguardanti le politiche sociali e tutto ciò che riguarda il welfare locale, vengono discusse e valutate nell'ambito di una politica di concertazione tra Amministrazione Comunale e Organizzazioni Sindacali.

ART. 28 - INTERVENTI E SERVIZI DI ALTRA NATURA

Per interventi e servizi di altra natura si intende:

1. Fruizione temporanea di alloggi comunali per emergenza abitativa

L'intervento sarà fruibile da parte dei cittadini residenti nel Comune di Stradella da più di 2 anni, come da Linee Guida.

2. Assegnazione in deroga di alloggio di edilizia residenziale pubblica

L'intervento sarà fruibile da parte dei cittadini residenti nel Comune di Stradella da più di 2 anni, come da Linee Guida.

3. Trasporto individuale con accompagnatore e trasporto dializzati non barellati

Trattasi di servizi molto specialistici la cui attivazione sarà valutata caso per caso, compatibilmente con i criteri di riferimento (allegato 2) e con le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, senza limiti temporali di residenza.

4. Partecipazione al pagamento delle spese funerarie e di sepoltura

Trattasi di interventi di natura straordinaria ed eccezionale, la cui attivazione sarà valutata caso per caso compatibilmente con i criteri comunali di riferimento (allegato 3) e con le dotazioni finanziarie, per i residenti da almeno 1 anno.

5. Presentazione di ricorso per nomina amministratore di sostegno

Gli uffici di servizio sociale nell'ambito delle funzioni di segretariato sociale possono presentare ricorso (o prestare supporto) per la nomina di amministratore di sostegno in favore di tutti i cittadini residenti nel Comune di Stradella che si trovano in particolare situazione di fragilità socio sanitaria. A seguito di nomina di amministratore di sostegno, l'Amministrato sarà tenuto a corrispondere le spese relative all'istruttoria della pratica, quantificate in Euro 150,00, se titolare di ISEE superiore al valore max stabilito per le fruizioni agevolate, senza limiti temporali di residenza.

6. Attivazione di progetti sociali su proposta ed in collaborazione con enti, associazioni di volontariato o benefattori.

Possono accedere i residenti nel Comune di Stradella, valutati dal Servizio Sociale, se titolari di ISEE inferiore al valore massimo stabilito per le fruizioni agevolate, senza limiti temporali di residenza. Tali progettualità non comportano oneri finanziari per il Comune.

ART. 29 - ULTERIORI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA FAMIGLIA

1) Viene confermata, al fine di superare eventuali difficoltà contingenti:

- la possibilità di rateizzazione dei pagamenti dei servizi in situazioni particolari, previa sottoscrizione di apposito piano e successivo controllo circa il rispetto delle scadenze;
- la possibilità di intervento sulle tariffe agevolate, per particolarissimi casi di gravi o intervenute nuove fragilità, documentati da relazione dell'assistente sociale con approvazione del Responsabile del Servizio e rapporto periodico alla G.C.

2) Viene salvaguardata la possibilità di intervento su qualsiasi tipo di tariffe a fronte di documentate situazioni oggetto di relazioni di agenzie o istituzioni, confermate dall'Assistente Sociale, dal Responsabile Asace, con presa d'atto deliberata dalla G.C.

3) L'accesso agli interventi di cui ai punti precedenti tiene conto dei criteri in ordine alla residenza previsti per i servizi utilizzati.

ART.30 - DEROGA PER PARTICOLARI CASI DI FRAGILITA' O STRAORDINARIETA'

In presenza di particolari situazioni di fragilità individuale e familiare o di straordinarietà, gli interventi di cui al presente regolamento, possono essere effettuati in deroga ai criteri economici e di residenza ed alle limitazioni stabilite, su richiesta dell'interessato o segnalazione di servizi pubblici o agenzie del territorio, documentate, su progetto di intervento a cura dell'Assistente Sociale, confermata dal Responsabile di Servizio, con presa d'atto deliberata dalla G.C.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che riguarda la regolamentazione dei servizi per persone con disabilità erogati dalle unità d'offerta C.D.D., C.S.E, S.F.A. si rimanda alla carta dei servizi.

Ulteriori interventi / agevolazioni possono essere stabiliti annualmente in sede di determinazione delle tariffe con atto della G.C., recepito dal C.C. con l'approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento alla legge 28.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e alla Legge Regionale n. 3 del 2008 e ai regolamenti applicativi ed attuativi emanati.

Le norme di cui al presente regolamento annullano e sostituiscono ogni altro precedente provvedimento in contrasto con esso.

Per gli interventi di cui all'art. 28 – punti 1 e 2 nelle more dell'approvazione di apposita regolamentazione provvede la G.C.

Il presente regolamento recepisce i contenuti ed i principi della L. 190/2012 dettante norme per la repressione dei fenomeni di illegalità e corruzione nella P.A., oltre ai principi del D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza e pubblicità.

TABELLA A

Percentuale di partecipazione al costo dei servizi, sulla base delle rispettive tariffe

FASCE ISEE

sino a € 5.900,00	17,5%
da € 5.901,00 a € 8.400,00	35%
da € 8.401,00 a € 10.900,00	55%
da € 10.901,00 a € 13.400,00	85%
oltre 13.400,00	100%

TABELLA B

COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER LA FREQUENZA DI U.D.O. ASILO NIDO

Gli interventi faranno riferimento ad una compartecipazione massima di € 300,00 e ad una compartecipazione per la frequenza part – time pari al 50%.

FASCE ISEE	Compartecipazione Comune
- sino a euro 5.900,00 FULL TIME	300,00 euro
- sino a euro 5.900,00 PART TIME	150,00 euro
- da euro 5.901,00 a euro 8.400,00 FULL TIME	255,00 euro
- - da euro 5.901,00 a euro 8.400,00 PART TIME	127,50 euro
- da euro 8.401,00 a euro 10.900,00 FULL TIME	165,00 euro
- da euro 8.401,00 a euro 10.900,00 PART TIME	82,50 euro
- da euro 10.901,00 a euro 13.400,00 FULL TIME	105,00 euro
- da euro 10.901,00 a euro 13.400,00 PART TIME	52,50 euro
- oltre euro 13.400,00 FULL TIME	NESSUNA COMPARTARTECIPAZIONE
- oltre euro 13.400,00 PART TIME	NESSUNA COMPARTICIPAZIONE

La contribuzione per frequenza di durata inferiore a quella giornaliera part – time non sarà presa in considerazione.

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO ANGELO & MARGHERITA GAVINA

SERVIZIO POST SCUOLA

1. OGGETTO/FINALITÀ

L'accesso al servizio post scuola dell'Istituto A. & M. Gavina ha lo scopo di sostenere le famiglie nell'accudimento dei figli, in stretta collaborazione con il Servizio sociale del Comune. L'accesso agevolato all'Istituto A. & M. Gavina può essere richiesto attraverso la presentazione di domanda e l'inserimento in apposita graduatoria.

2. DESTINATARI

Possono fare richiesta per l'accesso agevolato all'Istituto A. & M. Gavina le famiglie residenti nel Comune di Stradella in situazione di fragilità socio – economica con figli in età scolare (scuola primaria e secondaria di I° grado). I minori in età prescolare verranno ammessi all'agevolazione eccezionalmente, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

3. REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO

Possono fare richiesta di accesso agevolato all'Istituto A. & M. Gavina i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Stradella
- Indicatore della situazione economica equivalente corrispondente o inferiore alla soglia di esenzione dei servizi
- Presenza di uno o più fattori di fragilità rilevati e valutati dall'Assistente Sociale del Comune.

Verranno ammessi al beneficio economico un numero di minori nel limite dei posti disponibili nell'ambito del budget assegnato.

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite in graduatoria. Al fine della formulazione della graduatoria si considerano i sottoelencati indicatori di fragilità secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Minore interessato da provvedimento del Tribunale per i Minorenni
- 2) Minore a carico di un solo genitore
- 3) Condizione di fragilità socio-ambientale valutata dall'Assistente Sociale
- 4) Nucleo familiare con più di un figlio
- 5) Condizione economica del nucleo familiare (precedenza all'ISEE inferiore)

5. DURATA DEL BENEFICIO

La famiglia potrà beneficiare della fruizione del servizio per l'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il Comune provvederà a corrispondere la retta mensile in favore degli utenti ammessi al servizio direttamente all'Istituto A. e M. Gavina. La quota di iscrizione è a carico della famiglia e verrà versata all'Istituto. In caso di uno o più fratelli/sorelle ammessi al beneficio si prevede una compartecipazione di € 50,00 per ogni figlio oltre il primo, salvo valutazione dell'Assistente Sociale da cui emergano situazioni di estrema fragilità.

CRITERI DI ACCESSO AL TRASPORTO INDIVIDUALE E/O CON ACCOMPAGNATORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISABILITA'.

1 – NATURA DEL SERVIZIO

Tale tipologia di servizio rientra nell'area di intervento socio-assistenziale del Comune e consente prioritariamente a soggetti in situazioni di grave disabilità, di raggiungere strutture di carattere assistenziale, educativo, formativo, sanitario. Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi circoscritti nell'arco dell'anno. L'intervento viene svolto dal Comune quando non assolvibile mediante i voucher trasporto gestiti dal Piano di Zona.

2 – DESTINATARI

Il servizio è rivolto a:

- soggetti che presentino disabilità, stabilizzata o progressiva, che manifestino problematiche riguardanti l'apprendimento, la relazione o l'integrazione tale da determinare un grave svantaggio sociale o di emarginazione e necessitino di frequentare idonei centri socio-educativi – riabilitativi secondo specifica prescrizione medico-specialistica;
- dializzati non barellati.

Il servizio viene assicurato prioritariamente a minori che necessitano di interventi formativi/riabilitativi.

3 – PERCORSI

Tale trasporto può essere svolto sul territorio comunale, della Provincia di Pavia e in caso di comprovata necessità può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

4 – MEZZI E PERSONALE

Il servizio è organizzato:

- attraverso l'utilizzo di autovetture comunali e prevede l'impiego di volontari autorizzati alla guida come da convenzione con l'associazione di volontariato-AUSER; di personale comunale o volontario con mansioni di assistenza ed eventualmente, a richiesta, di accompagnatore messo a disposizione direttamente dalla famiglia;
- attraverso Enti/Associazioni specializzate (CRI).

5 – ACCESSO AL SERVIZIO

L'interessato in possesso dei requisiti previsti al punto 2 dovrà presentare:

- Domanda di ammissione al servizio su apposito modulo
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dichiarazione ISEE).
- Certificazione di invalidità e riconoscimento ai sensi della legge 104/92.
- Certificazione medico-specialistica attestante la necessità di frequenza di uno specifico Centro/Istituto socio-educativo – riabilitativo - sanitario.

Dichiarazione di un familiare o di un tutore legale del minore con la quale si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto.

6 – PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il servizio si configura come intervento specifico a sostegno del soggetto disabile e della sua famiglia e presenta peculiarità insite nella gravità dell'handicap in correlazione alla situazione dell'utente. Il costo viene determinato tenendo conto degli oneri gravanti sul Comune derivanti dalla convenzione/protocollo con l'Associazione di volontariato; in ogni caso la contribuzione massima del cittadino utente viene determinata in euro 130,00 mensili. La partecipazione ai costi sarà determinata in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base all'ISEE. Oltre al valore massimo di reddito ISEE stabilito, dovrà essere corrisposta l'intera quota di € 130,00. È fatto salvo il diritto di non soggiacere a tale valutazione per il cittadino che intenda avere accesso ai servizi senza godere di alcuna agevolazione tariffaria.

LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO DI PERSONE ASSISTITE DAL COMUNE

Di seguito vengono individuati gli interventi necessari per dare sepoltura alle salme di persone già assistite dal Comune, nei casi in cui parenti, affini, eredi non vi provvedano direttamente, fermo restando in capo agli stessi gli obblighi di legge.

In caso ricorra la situazione di persona assistita in vita dal Comune, per la quale non vengano assunti da parte di parenti, affini, eredi provvedimenti riguardanti le esequie e la sepoltura, gli Uffici Comunali procederanno secondo le seguenti linee guida di intervento:

1. convocazione di parenti, affini, eredi, con invito agli stessi a provvedere;
2. subentro a parenti, affini, eredi, nei seguenti casi:
 - a. comprovata impossibilità degli stessi quando venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rinuncia all'eredità e di impegno ad esibire la formale rinuncia redatta nei termini di legge;
 - b. irreperibilità di parenti, affini, eredi, nel termine di 5 giorni dal decesso, fatta salva la possibilità di rivalsa futura.
3. le esequie, disposte dal Comune, saranno eseguite in forma sobria e verrà data sepoltura in terra comune;
4. le spese verranno sostenute dal Comune che avrà titolo a richiedere il rimborso agli eredi e/o alle persone competenti

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si fa riferimento al regolamento comunale per i servizi cimiteriali e alle norme vigenti